

Dichiarazione infedele con indebita qualificazione dei redditi da operazioni in warrant

Ricondotta nella fattispecie anche l'imputazione a una holding, sotto forma di ricavi, di proventi derivanti da attività e partecipazioni del ricorrente

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [5147](#), la Cassazione ha affermato la riconducibilità alla fattispecie di dichiarazione infedele ([art. 4](#) del DLgs. n. 74/2000), da un lato, della classificazione dei compensi percepiti da una peculiare operazione di **warrant** come rendite finanziarie e non redditi di lavoro; dall'altra, dell'imputazione a una holding, sotto forma di ricavi, di proventi derivanti da attività e partecipazioni del ricorrente.

In particolare e sotto il primo profilo, si poneva la questione se, ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF, i compensi percepiti dalla liquidazione di warrant instruments – emessi da società del gruppo e dotati di “diritti patrimoniali rafforzati” – fossero redditi di **natura finanziaria** (quadro RT), come sostenuto dal ricorrente, oppure redditi di **lavoro dipendente** (quadro RC), con una maggiore aliquota impositiva, come addotto dal giudice cautelare che aveva disposto il vincolo patrimoniale con l'ordinanza impugnata. Sul punto, la Corte ha ritenuto che la qualificazione dei c.d. “carried interest” (“diritti patrimoniali rafforzati”) e la valutazione del complesso degli accordi da cui era disciplinata l'operazione in warrant a favore del ricorrente **non** comportassero una sua **reale partecipazione** al capitale di rischio e, quindi, non potesse ricondursi alla specifica prescrizione dell'[art. 60](#) comma 1 lett. a) del DL n. 50/2017.

Si era infatti accertato che la restituzione del prestito finanziato dalla società e utilizzato per la sottoscrizione dei warrant era subordinata al **disinvestimento** della partecipazione e, dunque, alla liquidazione dei proventi collegati ai warrant; così che, in assenza di un esborso effettivo, i relativi proventi dovevano ricondursi non già a rendita finanziaria, ma a **redditi da lavoro**, con omesso versamento della maggiore imposta ex [art. 51](#) del TUIR.

Veniva altresì riferita alla fattispecie di dichiarazione infedele – sia pure nell'ambito del giudizio incidentale cautelare – l'imputazione ai soci della holding dei redditi prodotti dalle società partecipate, in quanto ritenuta **oggetto interposto**, senza che abbia sul punto rilevanza la distinzione tra interposizione reale e fittizia. Infatti, come ricorda la Corte, in tema di accertamento dei redditi, per la disciplina antielusiva di cui all'[art. 37](#) comma 3 del DPR 600/1973, si contempla anche l'interposizione **reale** che – a differenza di quella fittizia – non vede un accordo simulatorio tra le persone partecipanti all'atto; atto effettivamente voluto, che non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, in-

giustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta (Cass. n. [11055/2021](#)).

Nel caso in esame, la Corte ha aderito all'impostazione del giudice della cautela che aveva affermato il carattere interposto della **holding di partecipazioni**, imputando di conseguenza i ricavi della stessa ai redditi del ricorrente, quale socio, adducendo la genesi di tale holding, la sua compagine (con partecipazione pressoché esclusiva del ricorrente), le operazioni dalla stessa compiute e il ruolo svolto in queste dal medesimo, pur non amministratore, e, soprattutto, l'utilizzo ripetuto delle finanze della società per suoi scopi personali, del tutto estranei all'oggetto sociale.

Da escludere poi, per la Cassazione, che le condotte contestate al ricorrente potessero ritenersi non penalmente rilevanti, ma semmai **abusiva o elusiva ex art. 10-bis** comma 1 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”; con la conseguenza che si tratterebbe di condotte che, ai sensi del comma 13 della medesima disposizione, non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Nel caso di specie, evidenzia la Corte, sia con riferimento alla operazione in warrant, sia riguardo alla interposizione della holding, si è acclarata la violazione di specifiche disposizioni tributarie che hanno determinato una evasione d'imposta. Pertanto, in considerazione di quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito circa i limiti di operatività della disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria, sono risultati **insussistenti** i presupposti per poter qualificare come **meramente abusive** le condotte contestate al ricorrente. Si è trattato, infatti, di operazioni che non hanno rispettato, neppure formalmente, le norme fiscali, a causa dell'indebita qualificazione dei redditi derivanti dalle operazioni in warrant e dell'imputazione alla holding, sotto forma di ricavi, di proventi derivanti da attività e partecipazioni del ricorrente. Di qui, il rigetto del ricorso e la conferma della misura cautelare reale.